



FOGLIO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

Si precisa che il presente foglio informativo è redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi del titolo VI-bis del Dlgs n. 385/1993 e successive modifiche ed è conforme a quanto previsto dalla delibera CICR del 4/03/2003, ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia del 15.07.2015 e successive modifiche.

A) INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Credito Ideale Mediazione Creditizia S.r.l. - Via F. Raibolini 3 - 40069 Zola Predosa (BO) - Tel. 0575-1890087 – Fax 0575-1890086
E-mail: direzione@creditoideale.it – PEC: creditoideale@pec.wmail.it – Sito internet: www.creditoideale.it

P.IVA e Codice Fiscale: 02287740514 – Numero REA: BO -566124 – **Iscrizione OAM: M417**

La società svolge la professione di mediatore creditizio attraverso propri collaboratori e dipendenti abilitati alla professione della mediazione creditizia, in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs 141/2010 e 385/1993 e regolarmente iscritti negli elenchi dei collaboratori della scrivente società. Qualora il Cliente voglia verificare l'iscrizione del Collaboratore è possibile farlo consultando il sito OAM (<http://www.organismo-am.it>).

B) INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE che entra in contatto con il Cliente

Nome	<i>(in alternativa timbro del collaboratore)</i>
Cognome	
Indirizzo	
Telefono	
Email	

C) CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

La mediazione creditizia è l'esercizio professionale nei confronti del pubblico, svolto in via esclusiva, dell'attività prevista dall'art. 128 sexies del D.Lgs 385/1993, come modificato dal D.lgs 13 agosto 2010 n.141 e successive modificazioni e integrazioni, e consiste nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di Banche e Intermediari Finanziari con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale previsti dal Testo Unico Bancario. L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti che, in possesso dei requisiti dal D.lgs 141/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritti nell'Elenco tenuto dall'O.A.M.. I mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal Cliente. E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Il mediatore creditizio non è responsabile della mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti né tantomeno degli eventuali inadempimenti degli Enti Finanziatori né è responsabile nei confronti delle Banche o degli Intermediari Finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela.

Nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il Mediatore Creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, il Mediatore Creditizio è tenuto ad indicare il nominativo della banca o dell'intermediario finanziario erogante e ove previsti, il tasso TAEG (tasso annuo effettivo globale) o ISC (indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.

Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei mediatori creditizi istituito presso l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori ai sensi del D.Lgs. 141/2010. Dal 01/01/2013, i mediatori creditizi possono operare solo in forma di società di capitali con precisi requisiti, avvalendosi di persone fisiche a loro volta dotate di caratteristiche specifiche in qualità di collaboratori

D) RISCHI DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, il rischio di un contratto di mediazione creditizia, trattandosi di prestazione da parte del mediatore di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, si sostanzia nella possibilità che il mediatore creditizio non trovi una banca o intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto dal Cliente.



E) CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Provvigioni

La provvigione spettante a Credito Ideale Mediazione Creditizia Srl a seguito della delibera di approvazione da parte dell'Istituto Finanziatore al Cliente del Finanziamento richiesto viene calcolata come da seguente tabella:

Tipologia di Finanziamento	Provvigione massima richiesta su capitale lordo mutuato	Provvigione massima richiesta su importo erogato	Provvigione massima richiesta su monte interessi
Cessione del quinto dello stipendio	12%	=====	=====
Delegazione di pagamento	12%	=====	=====
Anticipo Trattamento di Fine Servizio	=====	=====	40%
Prestito Personale, con o senza garanzie	=====	5%	40%
Mutuo e Finanziamento a Consumatori, con o senza garanzie	=====	5%	40%

Fermi i limiti massimi indicati, **la provvigione è riportata nel contratto di mediazione sottoscritto tra le parti.**

La provvigione a carico del Cliente e riconosciuta a Credito Ideale Mediazione Creditizia Srl viene inclusa dall'Ente Erogante nel calcolo del TAEG-ISC (Indicatore sintetico di costo).

Per le Tipologie di Finanziamento Cessione del quinto dello stipendio, Delegazione di pagamento e Prestito Personale con o senza garanzie, la provvigione è corrisposta direttamente dall'Ente Erogante al mediatore. Nessuna somma, pertanto, potrà essere richiesta direttamente al cliente in relazione alla mediazione delle operazioni di finanziamento erogate.

2. Penale

Il contratto di mediazione stabilisce le ipotesi al verificarsi delle quali il Cliente è tenuto a corrispondere al Mediatore la somma di € **650,00** a titolo di penale ex art. 1382 c.c., e precisamente:

- Revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza salvo quanto previsto per il diritto di recesso;
- Rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Ente erogante incaricato;
- Errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione per causa imputabile al Cliente;
- Consegna al Mediatore Creditizio di documentazione falsa e/o contraffatta;
- Falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia;
- Omessa comunicazione da parte del Cliente di segnalazione negativa in banche dati CRIF, CR, CTC, CAI, SIA.
- Violazione del patto di esclusiva.

3. Spese

Non sono previsti, oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione.

F) CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Finalità

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento e/o di garanzia presso banche o intermediari finanziari.

2. Durata

Il contratto di mediazione creditizia avrà una durata di 180 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato senza necessità di comunicazione da entrambe le parti.

3. Conferimento del contratto di mediazione

L'incarico di mediazione viene conferito alla Credito Ideale Mediazione Creditizia S.r.l. in forma esclusiva.

4. Recesso

Il Cliente ha diritto di recesso (ai sensi degli artt. 64 e ss. del Codice del Consumo), senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il domicilio dello stesso, con lettera Raccomandata A/R da inviare presso la sede della Credito Ideale Mediazione Creditizia S.r.l. - Via F. Raibolini 3 - 40069 Zola Predosa (BO).

5. Obblighi del Cliente

- Fornire al mediatore creditizio la documentazione che gli sarà richiesta, necessaria alla presentazione della domanda di



finanziamento.

- Garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono corretti, veritieri, autentici, completi ed aggiornati.
- Consegnare al mediatore creditizio tempestivamente, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne il mediatore creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta o non aggiornata.

6. Obblighi del Mediatore Creditizio

- Mettere in contatto il Cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento;
- Nello svolgimento dell'incarico conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- Rispettare il segreto professionale;
- Compiere l'attività di istruttoria necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento;

7. Responsabilità

Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla effettiva concessione del finanziamento, e in ordine ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruttoria pratica e di ogni altro onere economico previsto dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari Eroganti.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle Banche o degli Intermediari Finanziari e, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile alla Credito Ideale Mediazione Creditizia Srl.

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata, alla scadenza del termine previsto il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

8. Reclami e Foro Competente

Qualora dovessero insorgere reclami in merito al contratto di mediazione, il Cliente può inviare comunicazione scritta tramite raccomandata a: Credito Ideale Mediazione Creditizia S.r.l. Via F. Raibolini 3 – 40069 Zola Predosa (BO); oppure tramite email: reclami@creditoideale.it o posta elettronica certificata: creditoideale@pec.wmail.it, indicando i seguenti elementi:

Nominativo del Cliente; Data del contratto; Recapiti del Cliente; Motivazione del reclamo; Richiesta sottoposta al mediatore. Il mediatore avrà l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente si deve rivolgere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure al mediatore.

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro competente sarà quello di Bologna, salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.

GLOSSARIO

Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.

O.A.M./OAM: Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi disciplinati dal TUB.

Provvigione: Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare concluso.

Capitale lordo mutuato: il montante del finanziamento erogato (importo rata per numero rate del finanziamento).

ISC – indicatore sintetico di costo: E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso;

TAEG: Il tasso annuo effettivo globale è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati dalla legge.

Il sottoscritto _____
dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.

_____ (Il Collaboratore per attestazione di consegna)

Luogo e Data _____, _____

Firma _____



FOGLIO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

Si precisa che il presente foglio informativo è redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi del titolo VI-bis del Dlgs n. 385/1993 e successive modifiche ed è conforme a quanto previsto dalla delibera CICR del 4/03/2003, ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia del 15.07.2015 e successive modifiche.

A) INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Credito Ideale Mediazione Creditizia S.r.l. - Via F. Raibolini 3 - 40069 Zola Predosa (BO) - Tel. 0575-1890087 – Fax 0575-1890086
E-mail: direzione@creditoideale.it – PEC: creditoideale@pec.wmail.it – Sito internet: www.creditoideale.it

P.IVA e Codice Fiscale: 02287740514 – Numero REA: BO -566124 – **Iscrizione OAM: M417**

La società svolge la professione di mediatore creditizio attraverso propri collaboratori e dipendenti abilitati alla professione della mediazione creditizia, in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs 141/2010 e 385/1993 e regolarmente iscritti negli elenchi dei collaboratori della scrivente società. Qualora il Cliente voglia verificare l'iscrizione del Collaboratore è possibile farlo consultando il sito OAM (<http://www.organismo-am.it>).

B) INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE che entra in contatto con il Cliente

Nome	<i>(in alternativa timbro del collaboratore)</i>
Cognome	
Indirizzo	
Telefono	
Email	

C) CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

La mediazione creditizia è l'esercizio professionale nei confronti del pubblico, svolto in via esclusiva, dell'attività prevista dall'art. 128 sexies del D.Lgs 385/1993, come modificato dal D.lgs 13 agosto 2010 n.141 e successive modificazioni e integrazioni, e consiste nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di Banche e Intermediari Finanziari con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale previsti dal Testo Unico Bancario. L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti che, in possesso dei requisiti dal D.lgs 141/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritti nell'Elenco tenuto dall'O.A.M.. I mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal Cliente. E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Il mediatore creditizio non è responsabile della mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti né tantomeno degli eventuali inadempimenti degli Enti Finanziatori né è responsabile nei confronti delle Banche o degli Intermediari Finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela.

Nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il Mediatore Creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, il Mediatore Creditizio è tenuto ad indicare il nominativo della banca o dell'intermediario finanziario erogante e ove previsti, il tasso TAEG (tasso annuo effettivo globale) o ISC (indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.

Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei mediatori creditizi istituito presso l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori ai sensi del D.Lgs. 141/2010. Dal 01/01/2013, i mediatori creditizi possono operare solo in forma di società di capitali con precisi requisiti, avvalendosi di persone fisiche a loro volta dotate di caratteristiche specifiche in qualità di collaboratori

D) RISCHI DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, il rischio di un contratto di mediazione creditizia, trattandosi di prestazione da parte del mediatore di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, si sostanzia nella possibilità che il mediatore creditizio non trovi una banca o intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto dal Cliente.



E) CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Provvigioni

Tipologia di Finanziamento	Provvigione % massima richiesta su importo erogato	Provvigione Fissa massima richiesta
Finanziamenti a medio/lungo termine senza garanzie	5%	5.000,00 €
Finanziamenti a medio/lungo termine con garanzie a parziale copertura del finanziamento	5%	5.000,00 €
Finanziamenti a medio/lungo termine con garanzie a integrale copertura del finanziamento	5%	5.000,00 €
Locazione finanziaria - <i>leasing</i>	5%	5.000,00 €
Credito ipotecario ad Imprese	5%	5.000,00 €
Finanziamenti a breve termine – Crediti Commerciali	5%	5.000,00 €

Fermi i limiti massimi indicati, **la provvigione è riportata nel contratto di mediazione sottoscritto tra le parti.**

La provvigione a carico del Cliente e riconosciuta a Credito Ideale Mediazione Creditizia Srl viene inclusa dall'Ente Erogante nel calcolo del TAEG-ISC (Indicatore sintetico di costo). Il pagamento della provvigione matura ed è pertanto dovuto all'erogazione del finanziamento

2. Penale

Il contratto di mediazione stabilisce le ipotesi al verificarsi delle quali il Cliente è tenuto a corrispondere al Mediatore la somma di € **1.500,00** a titolo di penale ex art. 1382 c.c., e precisamente:

- Errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione per causa imputabile al Cliente;
- Consegna al Mediatore Creditizio di documentazione falsa e/o contraffatta;
- Falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia;
- Omessa comunicazione da parte del Cliente di segnalazione negativa in banche dati CRIF, CR, CTC, CAI, SIA o circa la presenza di pregiudizievoli di conservatoria o protesti in capo all'impresa ai soci e/o agli esponenti aziendali
- Violazione del patto di esclusiva.

3. Spese

Non sono previsti, oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione.

F) CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Finalità

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento e/o di garanzia presso banche o intermediari finanziari.

2. Durata

Il contratto di mediazione creditizia è revocabile dal Cliente in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza alcuna motivazione.

3. Conferimento del contratto di mediazione

L'incarico di mediazione viene conferito alla Credito Ideale Mediazione Creditizia S.r.l. in forma esclusiva.

4. Obblighi del Cliente

- Fornire al mediatore creditizio la documentazione che gli sarà richiesta, necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento.
- Garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono corretti, veritieri, autentici, completi ed aggiornati.
- Consegnare al mediatore creditizio entro 10 gg dalla firma del contratto di mediazione e non oltre 5 gg dall'approvazione del nuovo bilancio, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo



indenne il mediatore creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta o non aggiornata.

5. Obblighi del Mediatore Creditizio

- Mettere in contatto il Cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento;
- Nello svolgimento dell'incarico conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- Rispettare il segreto professionale;
- Compiere l'attività di istruttoria necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento;

6. Responsabilità

Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla effettiva concessione del finanziamento, e in ordine ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruzione pratica e di ogni altro onere economico previsto dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari Eroganti.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle Banche o degli Intermediari Finanziari e, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile alla Credito Ideale Mediazione Creditizia Srl.

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata, alla scadenza del termine previsto il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

7. Reclami e Foro Competente

Qualora dovessero insorgere reclami in merito al contratto di mediazione, il Cliente può inviare comunicazione scritta tramite raccomandata a: Credito Ideale Mediazione Creditizia S.r.l. Via F. Raibolini 3 – 40069 Zola Predosa (BO); oppure tramite email: reclami@creditoideale.it o posta elettronica certificata: creditoideale@pec.wmail.it, indicando i seguenti elementi:

Nominativo del Cliente; Data del contratto; Recapiti del Cliente; Motivazione del reclamo; Richiesta sottoposta al mediatore. Il mediatore avrà l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente si deve rivolgere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure al mediatore.

In caso di controversie aventi ad oggetti il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro competente sarà quello di Bologna, salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.

GLOSSARIO

Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.

O.A.M./OAM: Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi disciplinati dal TUB.

Provvigione: Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare concluso.

ISC – indicatore sintetico di costo: E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso;

TAEG: Il tasso annuo effettivo globale è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati dalla legge.

Il sottoscritto _____
dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.

(Il Collaboratore per attestazione di consegna)

Luogo e Data _____,

Firma _____